



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROPOSTA DI ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO APPARTENENTE AI RUOLI CHE ESPLETANO ATTIVITÀ TECNICO OPERATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 BIS DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104, DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E DELL'ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

1. I trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 42 bis della Legge 5 febbraio 1992, n.104, dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare alla mobilità ordinaria del personale anziano, nel rispetto dei criteri di cui all'accordo del 31 luglio 2013.
2. Il personale non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano attività tecnico-operative (Vigili del Fuoco, Capi Squadra e Capi Reparto) che beneficia del trasferimento temporaneo, mantiene la sede giuridica nel Comando Provinciale e/o nella Direzione Regionale di appartenenza.
3. Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "**posti extra organico**", riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali, giusta tabella allegata al presente accordo integrativo.
4. I trasferimenti temporanei, ferma restando la disponibilità dei posti extra organico, verranno effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità.
5. Il trasferimento per consentire all'amministratore lavoratore dipendente di svolgere il mandato amministrativo è disposto quando viene ricoperta una delle cariche di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, restando comunque ferma la possibilità per l'Amministrazione di valutare le concrete difficoltà di espletamento delle funzioni connesse al mandato elettorale.
6. L'Amministrazione terrà conto delle esigenze operative dei Comandi Provinciali e/o Direzioni Regionali, sedi giuridiche del personale trasferito, all'atto della individuazione delle sedi per i nuovi Vigili del Fuoco, attraverso l'assegnazione di un numero di unità operative che sarà definito in misura proporzionale a quelle che temporaneamente prestano servizio in altra sede.
7. Il trasferimento temporaneo è legato al mantenimento dei requisiti previsti dalle leggi speciali di riferimento, cessati i quali il personale beneficiario dovrà rientrare nella propria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sede di appartenenza ovvero nella nuova sede giuridica maturata come diritto, in applicazione dei criteri della mobilità ordinaria.

8. L'Amministrazione valuta la possibilità di estendere la disciplina di cui ai commi precedenti anche al restante personale del Corpo Nazionale, tenuto conto delle esigenze relative all'organizzazione degli uffici e all'espletamento del servizio.

BOZZA